

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3896}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Modificazioni dell'ordinamento, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
riguardanti lo *status* dei coadiutori, i servizi degli uffici
e le notificazioni a mezzo posta

Presentato il 4 luglio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Tra i problemi riguardanti il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari — ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori — particolare considerazione merita quello relativo alla sistemazione giuridica ed economica dei coadiutori, i quali chiedono una più precisa definizione delle loro attribuzioni ed una più adeguata tutela in materia di orario di lavoro e di retribuzione.

Attualmente il personale addetto a tali uffici riveste lo stato giuridico di dipendente statale, ma non impiegato dello Stato, al quale è parificato a determinati effetti, fra i quali il trattamento economico e gode di una retribuzione proventistica.

Senonché, mentre gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti con tale sistema retributivo superano, in un certo numero di casi, la retribuzione dell'impiegato dello Stato di pari livello, godono della percen-

tuale sui crediti recuperati dallo Stato e svolgono la loro attività prevalentemente all'esterno degli uffici, con diritto a percepire le indennità di trasferta in relazione agli atti compiuti, i coadiutori, per contro, non avendo diritto alla percentuale suddetta ed alle indennità di trasferta, non raggiungono mai, con il gettito dei diritti loro spettanti, il trattamento economico corrisposto al personale statale appartenente al livello al quale la loro retribuzione è parificata.

Gli stessi coadiutori per altro sono tenuti, per le particolari esigenze dei servizi di competenza degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad essere presenti in ufficio anche in ore pomeridiane e serali.

È pur vero che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 ha riconosciuto ai coadiutori il diritto al compenso incentivante ed alle relative maggiorazioni, ma tale emolumento compensa in misura irrilevante le prestazioni di lavoro eccedenti le sei ore giornaliere e le ore di assistenza alle udienze.

Considerato che i coadiutori sono sostanzialmente, come detto, per l'irrisorietà dei diritti percepiti, quasi completamente a carico dello Stato e che svolgono la loro attività soltanto nell'interno degli uffici, essi possono essere immessi nei ruoli degli impiegati civili dello Stato, senza per questo causare danno al servizio o agli utenti o alle altre due categorie anche perché, per le eventuali esigenze di ufficio, essi possono essere richiesti di prestare servizio nelle ore eccedenti le sei ore giornaliere, retribuite con il compenso per lavoro straordinario e con il compenso incentivante e relative maggiorazioni.

Anzi proprio dall'attribuzione in favore dei coadiutori del diritto al compenso incentivante, disposta dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è dato rilevare che vi sia già stato, da parte del legislatore, un esplicito riconoscimento dello *status* tutto particolare del personale in questione, il quale, pur continuando ad es-

sere attualmente considerato con retribuzione formalmente proventistica, al pari delle altre due categorie facenti parte degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, è stato per converso ritenuto meritevole di percepire il suddetto compenso, essendo le sue mansioni sostanzialmente analoghe a quelle espletate dai normali coadiutori dattilografi giudiziari ed essendo invece la sua retribuzione inferiore a quella dei dattilografi. E in ciò si coglie la netta differenza con il restante personale addetto agli uffici in questione, il quale, per contro, svolge attività prevalentemente esterna e che è giusto continuare a retribuire con proventi rapportati al numero ed alla qualità degli atti espletati, ai fini di non turbare l'attuale funzionalità del servizio.

Allo scopo di dare a tale categoria di operatori del settore giudiziario un migliore assetto retributivo e funzionale e di conseguire, anche per questa via, una maggiore efficienza nello svolgimento di un servizio certamente importante per l'amministrazione della giustizia, la soluzione più idonea sembra sia quella di attribuire ai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti la qualità di impiegati dello Stato, inquadrandoli nella qualifica funzionale più appropriata in relazione ai requisiti culturali posseduti ed alle mansioni svolte.

Sulla base delle cennate premesse, è stato predisposto l'unito disegno di legge che all'articolo 1 attribuisce ai coadiutori di tali uffici la qualità di impiegati dello Stato, con conseguente applicazione della normativa relativa a detto personale, esclusa quella incompatibile con i successivi articoli.

In attesa che venga data attuazione alla norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sia stabilita con legge, in base alle esigenze globali delle amministrazioni interessate, la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale, l'organico dei coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è fissato (articolo 2) in 1500 unità quante cioè ne sono previste dal primo comma

dell'articolo 172 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, e in 1875 unità dal 1° gennaio 1987.

Per i coadiutori in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento che si propone, è previsto (articolo 3) l'inquadramento nella quarta qualifica funzionale con decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 o dall'assunzione in servizio, se successiva a quella data. Tale disposizione tiene conto sia del titolo di studio richiesto ai coadiutori dalla vigente normativa e delle mansioni ad essi assegnate, sia della disciplina contenuta nella legge n. 312 del 1980 e dell'inquadramento ai sensi di questa effettuato nei confronti dei coadiutori dattilografi giudiziari, i quali debbono avere lo stesso titolo di studio e svolgono negli uffici giudiziari mansioni per la più gran parte molto simili a quelle dei coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

L'articolo 4 specifica in modo particolareggiato le attribuzioni del coadiutore, troppo genericamente accennate nell'articolo 173 dell'attuale ordinamento.

Si è ritenuto di dover fissare tali attribuzioni in maniera autonoma rispetto a quelle previste per gli altri coadiutori statali, poiché i coadiutori di cui si tratta sono destinati in via principale all'assistenza alle udienze ed al lavoro negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che non consente ritardi o lentezze e richiede una costante collaborazione con le altre due categorie di personale.

L'articolo 5 stabilisce la prova di esame per l'accesso nella categoria. Alle materie previste per gli altri coadiutori, è aggiunta, nella prova orale, la conoscenza di nozioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e in particolare sui servizi, sulla natura degli atti e sui diritti spettanti, nonché di nozioni di informatica, in quanto si prevede che quanto prima gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti saranno forniti di *computers*, necessari per lo snellimento della contabilità.

Con l'articolo 6, pur prevedendosi come per gli altri coadiutori che le commissioni di esami siano composte da funzionari della ex carriera direttiva, si in-

cludono nelle dette commissioni due membri scelti tra gli ufficiali giudiziari, così come è previsto per le commissioni di esami per le assunzioni di ufficiali giudiziari e di aiutanti ufficiali giudiziari.

Con l'articolo 7 si prevede che la sorveglianza sul coadiutore è esercitata, per motivi di organizzazione interna, dall'ufficiale giudiziario, il quale è responsabile dell'attività degli addetti all'ufficio.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 12 luglio 1975, n. 322, relativo allo stato giuridico ed al trattamento del coadiutore, attualmente vigente.

Con l'articolo 9 viene introdotta la possibilità di destinare all'ufficio del Ministero di grazia e giustizia competente per i servizi degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, un ufficiale giudiziario esperto nei servizi di detti uffici e soprattutto nella complessa contabilità delle categorie, la cui presenza nel detto ufficio viene ritenuta quanto mai opportuna per una migliore gestione del servizio.

Con l'articolo 10 vengono rideterminate le percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti sulle somme recuperate per diritti e per indennità di trasferta, ripartendo tra le due categorie la quota del dieci per cento non più spettante ai coadiutori.

L'articolo 11 prevede che i proventi degli uffici delle notificazioni, esecuzioni e protesti siano soggetti alla detrazione del tre o del quattro per cento per il fondo spese di ufficio calcolati sui diritti che con il presente disegno di legge vengono forfettizzati.

Con l'ultimo comma di tale articolo si estende agli uffici in questione l'applicazione della legge 5 marzo 1973, n. 28, concernente la fornitura agli uffici giudiziari delle attrezzature che non possono essere poste, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 342, a carico dei comuni.

L'estensione della detta legge è imposta dalla insostenibile situazione esistente in quasi tutti gli uffici degli ufficiali giudiziari, i quali, con le detrazioni stabilite

dall'ordinamento nelle misure del tre per cento nei tribunali e nelle corti e del quattro per cento nelle preture dal gettito dei diritti, non hanno la possibilità di acquistare mobili e attrezzature in genere, indispensabili per il regolare espletamento dei servizi.

A questo fine, per ovviare a tale grave situazione, si rende necessaria la fornitura di fotocopiatrici, utili per la sollecita preparazione degli atti, di casseforti, la cui attuale mancanza induce gli ufficiali giudiziari a rinunciare al servizio cambiario con notevole danno economico derivante dalla mancata percezione di diritti e di indennità di trasferta. Danno che incide sia sulle categorie che si vedono decurtati i loro incassi, che sull'erario, il quale da un lato deve sostenere maggiori spese per indennità integrativa e dall'altro non incassa la tassa erariale dovuta sia sui diritti che sulle indennità di trasferta. Inoltre, la mancanza di casseforti espone maggiormente l'amministrazione alla responsabilità per reintegrazione delle somme riscosse dagli ufficiali giudiziari a vario titolo e da loro legittimamente tenute in ufficio, nei casi di furti o di rapine commessi da ignoti.

Le altre attrezzature previste dalla legge che si intende estendere agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (quali macchine da scrivere, da calcolo e simili) sembrano indispensabili per l'ammodernamento dei mezzi di cui attualmente dispongono gli uffici giudiziari, nonché per garantire il sollecito e regolare espletamento dei servizi anche in tutte quelle sedi dove spesso esiste carenza di personale.

Il disegno di legge prevede anche la forfettizzazione dei diritti per il precipuo scopo di evitare lunghe attese degli avvocati agli sportelli degli uffici accettazione degli atti e di semplificarne la contabilità. Il conglobamento dei diritti di notificazione e di esecuzione in diritti unici non comporta, per se stesso, oneri a carico degli utenti. L'esigenza, di detta forfettizzazione, da tempo segnalata dai professionisti ed avvertita dagli uffici giudi-

ziari, viene pertanto recepita dalle disposizioni che si propongono.

Con l'articolo 12 si modifica l'elenco dei diritti spettanti all'ufficiale giudiziario, per effetto della forfettizzazione dei diritti di notificazione e di esecuzione.

Con l'articolo 13, che sostituisce l'articolo 128 dell'ordinamento, si stabilisce che l'ufficiale giudiziario percepisce per la notificazione un diritto unico, che congloba tutti i diritti attualmente percepiti, compresa la tassa erariale a carico delle parti e la tassa fissa per ogni originale. Tale diritto è differenziato, secondo una media statistica, in rapporto al numero dei destinatari delle notificazioni.

L'articolo 14, sostitutivo dell'articolo 129 dell'ordinamento, fissa un diritto unico per le esecuzioni, conglobando tutti i diritti attualmente percepiti per tali atti, ivi compresi i tributi sopra precisati. Anche per le esecuzioni il diritto è differenziato, come del resto avviene attualmente, ma secondo una media statistica e sulla base della svalutazione monetaria che induce a rapportare le lire 100.000 dell'attuale prima fascia a lire 1.000.000, le lire 1.000.000 dell'attuale seconda fascia a lire 5.000.000 e ad oltre lire 5.000.000 (o valore indeterminabile) l'attuale fascia che supera il milione di lire.

Con l'articolo 15 si abrogano gli articoli 124, 125, 126, 127, 131, 132-*bis* dell'attuale ordinamento, che prevedono la percezione di quegli altri vari diritti dovuti per le notificazioni e per le esecuzioni, che ora vengono conglobati nei rispettivi diritti unici.

L'articolo 16, sostitutivo dell'attuale 136 dell'ordinamento, dispone per i casi di richiesta di atti con urgenza l'aumento del 100 per cento dei diritti. La norma ha il solo scopo di contenere il numero di tali richieste che, altrimenti, potrebbero rendere molto difficoltoso, se non impossibile l'espletamento degli atti.

L'articolo 17, sostitutivo dell'attuale 154 dell'ordinamento, in conseguenza della forfettizzazione dei diritti, nella quale è stata calcolata l'attuale tassa erariale del 10 per cento a carico

delle parti dovuta sui diritti stessi, provvede ad eliminare detta tassa.

La minore entrata di detto tributo è compensata dalla minore spesa a carico dello Stato, per effetto del maggior gettito dei diritti, che comporta una riduzione dell'indennità integrativa da corrispondere agli uffici giudiziari, ai fini del raggiungimento del trattamento economico minimo garantito.

Il dieci per cento della tassa erariale a carico delle parti resta immutato per le indennità di trasferta, per le quali il presente disegno di legge non prevede modificazioni.

L'articolo 18 modifica l'articolo 167, stabilendo che gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti, per quanto riguarda i diritti, col solo diritto di notificazione, in quanto tutti i diritti attualmente spettanti vengono conglobati in unico diritto.

L'articolo 19, che sostituisce l'articolo 151 dell'ordinamento, mira a rendere praticabile, in un primo tempo da parte dell'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della corte di appello e successivamente del Ministero, il controllo sulle liquidazioni effettuate in favore del personale addetto negli uffici di ciascun distretto.

A tale scopo viene affidato ai suddetti ufficiali giudiziari dirigenti il compito di tenere fascicoli personali relativi a tutti gli addetti agli uffici notificazioni, esclusi i coadiutori, al fine di consentire l'esercizio del controllo delle liquidazioni effettuate in favore del personale del distretto, sulla base dello stato giuridico e del trattamento economico spettante.

La nuova procedura sostituisce quella attualmente vigente, che prevede l'invio di prospetti da parte delle preture ai tribunali, l'invio di prospetti riassuntivi relativi al circondario da parte dei tribunali alle corti di appello e successivamente l'invio da parte delle corti al Ministero di prospetti riassuntivi relativi a tutto il personale addetto agli uffici del distretto.

L'attuale procedura non ha dato nel passato gli effetti voluti dalla legge, in quanto, nonostante le pressanti sollecita-

zioni ministeriali, gli uffici dipendenti, per obiettive difficoltà dovute, tra l'altro, a mancanza di personale, non hanno ottemperato alle previste prescrizioni.

L'articolo 20 modifica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, concernente il pagamento delle indennità di trasferta e delle spese postali da parte dell'erario all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria.

La proposta elimina la scadenza mensile per il rimborso delle spese postali effettivamente sostenute dall'ufficiale giudiziario e per il pagamento delle indennità di trasferta.

L'attuale norma, che prevede il pagamento « mensilmente », pone gli ufficiali giudiziari di numerose sedi nel grave disagio di dover affrontare le spese postali per un numero rilevante di atti, non avendo un'adeguata disponibilità di fondi.

Pertanto, compatibilmente con le esigenze delle cancellerie, gli ufficiali giudiziari potranno, d'intesa con queste ultime, ottenere tale rimborso delle spese postali ed il pagamento delle indennità di trasferta anche prima della fine del mese.

Con gli articoli 21 e 22 si propone estendere agli avvocati ed ai procuratori legali la possibilità di procedere alla notificazione di atti in materia civile ed extragiudiziale a mezzo del servizio postale secondo le modalità e le prescrizioni dettate in proposito dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Si tratta di un'innovazione alquanto coraggiosa; ma si confida che essa non dovrebbe dar luogo ad inconvenienti, e per converso dovrebbe fortemente contribuire a snellire e semplificare l'attuale iter procedimentale. Essa viene proposta anche per andare incontro ad una annosa richiesta della classe forense. È noto, infatti, come attualmente, specie nei grandi centri della penisola, gli avvocati o i loro incaricati siano costretti a lunghe e snervantanti attese avanti gli sportelli degli uffici notificazioni per la consegna ed il ritiro degli atti.

E tale spreco di attività e di energia può trovare una sua qualche giustificazione quando è finalizzata alla richiesta di una notifica da eseguire direttamente

dall'ufficiale (o dall'aiutante ufficiale) giudiziario, mentre non può dirsi altrettanto giustificato allorché finalizzata ad una richiesta di notificazione che il pubblico ufficiale si limiterà a consegnare all'ufficio postale. In questo caso, infatti, l'operatore principale della notificazione è senza dubbio l'agente postale, in quanto è lui che procede alla consegna del plico al destinatario ed espleta le altre formalità precisate dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 890 del 1982. L'ufficiale giudiziario si limita, invero, come recita l'articolo 3 della citata legge n. 890, a scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale a mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Trattasi chiaramente di una attività che si ritiene possa essere espletata anche dall'avvocato o dal procuratore, con evidenti benefici sia per la celerità delle operazioni che per le categorie degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari i quali, notoriamente oberati di lavoro, si vedranno almeno parzialmente alleviati di un grave compito.

Non può peraltro essere sottaciuto che potrebbero aversi delle perplessità riguardo al fatto che il professionista, interessato all'affare perché portatore degli interessi della parte da lui rappresentata, potrebbe apparire alla parte controinteressata soggetto non del tutto imparziale con riguardo alla relazione di notificazione, che, come è noto, fa fede non soltanto dell'avvenuta consegna del plico all'ufficio postale, ma anche dell'esistenza e della consistenza dell'atto contenuto nel plico stesso.

A questo inconveniente, peraltro, soltanto ipotetico, ci si propone di ovviare prevedendo espressamente che il professionista, allorché compila la relazione di notificazione, acquisti la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che la relazione stessa, dovendosi considerare redatta da un pubblico ufficiale, faccia fede fino a querela di falso di quanto in essa attestato. E ne consegue altresì che il professionista si assuma tutte le responsa-

bilità di carattere penale connesse all'esercizio di una pubblica funzione.

Per rendere concretamente possibile un controllo sugli atti notificati a mezzo della posta dal professionista, si propone che il medesimo, allorché intenda avvalersi della facoltà di eseguire notificazioni a mezzo posta, debba tenere un registro numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine di appartenenza o da un consigliere all'uopo delegato, nel quale dovranno essere giornalmente annotati la natura dell'atto consegnato in plico all'ufficio postale, le generalità delle parti, la data di spedizione e, successivamente, l'esito della notificazione così come attestato dall'avviso di ricevimento.

L'articolo 23 prevede la copertura finanziaria delle spese che derivano allo Stato dall'attuazione della legge.

In particolare il disegno di legge prevede tre aumenti di spesa: due, conseguenti al passaggio dei coadiutori nei ruoli degli impiegati civili dello Stato, che determinano una spesa a carico dell'Erario di lire 32.000.000 per il 1986 e di lire 6.295.596.000 per il 1987.

Il terzo aumento di spesa, valutato in lire 700.000.000 annue, è conseguenza della minore percezione di diritti da parte degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, per effetto della facoltà attribuita agli avvocati ed ai procuratori legali di notificare direttamente per posta atti fuori del comune di residenza.

Alla copertura delle suddette spese si provvede mediante l'aumento degli attuali diritti a carico delle parti commitenti nella misura del 150 per cento, che darà un gettito, sostanzialmente a favore dello Stato di lire 8.695.000.000 a partire dal 1986.

Premesso che dalla statalizzazione della categoria, i coadiutori degli uffici notificazioni non godranno di miglioramenti economici, la proposta comporta, tuttavia, una minore entrata per l'erario di lire 32.000.000 nel 1986, qualora la legge dovesse entrare in vigore sin dal 1° gennaio dello stesso anno.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tale aggravio per lo Stato è calcolato come segue.

Poiché i coadiutori percepiranno l'intero stipendio a carico dello Stato, i diritti attualmente loro spettanti saranno percepiti dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti.

Tali diritti, tuttavia, mentre attualmente, in quanto attribuiti ai coadiutori, non sono soggetti alle detrazioni per il fondo spese e sono pertanto calcolati interamente a beneficio dello Stato, quando saranno attribuiti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti saranno soggetti alle detrazioni del 3 e del 4 per cento per il fondo spese.

Tali detrazioni costituiranno, ovviamente, maggiore spesa per lo Stato.

Pertanto, si ha la seguente specificazione:

Diritti percepiti attualmente dai coadiutori:

nelle corti e nei tribunali: lire 700.000.000;

nelle preture: lire 275.000.000.

Le detrazioni che opereranno gli ufficiali giudiziari su 700.000.000 nella misura del 3 per cento ammonteranno a lire 21.000.000; le detrazioni che saranno operate su lire 275.000.000 nella misura del 4 per cento ammonteranno a lire 11.000.000.

Il totale delle detrazioni sarà, pertanto, di lire 32.000.000.

L'aumento di spesa derivante all'erario dall'aumento della pianta organica, in 375 unità, è calcolato in lire 6.295.596.000 come segue:

stipendio e accessori per unità: lire $16.216.053 \times 375 =$ lire 6.081.019.875;

compenso incentivante per unità: lire $572.803 \times 375 =$ lire 214.576.125;

totale: lire 6.295.596.000.

Il calcolo della spesa è stato effettuato tenendo conto della misura dell'indennità integrativa speciale presunta al dicembre 1985.

La minore entrata per l'erario nel 1986, di lire 32.000.000 e la maggiore

spesa di lire 6.295.596.000 annuali sono compensate dalla maggiore entrata derivante dall'aumento dei diritti nella misura del 150 per cento, consistente in lire 8.695.000.000 dal 1986.

Come previsto, infatti, dagli articoli 13 e 14 del disegno di legge, gli attuali diritti (dei quali è prevista la forfettizzazione, secondo il criterio seguito nell'allegato prospetto), sono commisurati come segue:

NOTIFICAZIONI	LIRE
—	—
Atti con uno-due destinatari	1.095
Atti da tre a sei destinatari	2.733
Atti oltre i sei destinatari	4.919
ESECUZIONI	
—	
Di valore fino a lire 100.000	1.017
Di valore da lire 100.000 a lire 1.000.000	1.562
Di valore oltre lire 1.000.000 o indeterminato	2.652

vengono aumentati del 150 per cento, con successivo arrotondamento.

Essendo l'attuale gettito annuale complessivo dei diritti, relativi agli atti di notificazione e di esecuzione, di lire 5.797.000.000, il maggior gettito è di lire 8.695.000.000.

Tale maggiore entrata copre le spese sia per il 1986 che per il 1987 e anni successivi.

L'onere della spesa per l'erario derivante dalle disposizioni dell'articolo 21 del disegno di legge, che attribuiscono agli avvocati e ai procuratori la facoltà di servirsi del servizio postale per le notificazioni da eseguire fuori del comune di loro residenza, consistente in lire 700.000.000 annue (corrispondente al minor gettito dei diritti che spetterebbero agli ufficiali giudiziari ed al 10 per cento degli atti complessivamente da questi notificati) è compensato, anch'esso, dal maggior gettito dei diritti. Infatti, l'ammontare della maggiore spesa e delle minori entrate per l'erario per complessive lire 7.027.596.000, è compensato largamente dal detto maggior gettito di lire 8.695.000.000 annue.

Per quanto concerne la fornitura di attrezzature agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, si provvede con i fondi stanziati in bilancio, in applicazione della legge 5 marzo 1973, n. 28, mediante economie da realizzarsi nelle forniture attuali, amministrando in modo oculato le risorse previste, in modo da fare rientrare, nei fondi già stanziati, gli uffici notificazioni esecuzioni e protesti che risulteranno particolarmente carenti di attrezzature, con conseguente miglior utilizzazione del personale.

In particolare le attrezzature da fornire agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, potranno consistere in parte in quanto previsto dal n. 2 dell'articolo 1 della legge n. 28 del 1973 e cioè in macchine da scrivere, da calcolo, di riproduzione e in ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, con esclusione delle macchine di registrazione di voce e di ricerca giurisprudenziale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati dello Stato.

ART. 2.

1. L'organico del personale di cui all'articolo 1 è fissato in millecinquecento unità e, a far data dal 1° gennaio 1987, in milleottocentosettantacinque unità.

ART. 3.

1. I coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella quarta qualifica funzionale con decorrenza, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della presente legge o dall'assunzione in servizio, se successiva a quella data.

ART. 4.

1. I coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti attendono al servizio di assistenza alle udienze.

2. Svolgono attività di dattilografia, di riproduzione, di digitazione, di registrazione e di memorizzazione di dati sui diversi tipi di supporti.

3. Provvedono, sulla base di direttive impartite dal personale responsabile, alla materiale tenuta dei registri e bollettari, eseguendo nei medesimi registrazioni ed annotazioni.

4. Collaborano allo svolgimento delle attività complementari di esecuzione connesse agli atti di notificazione, esecuzione

e protesto, effettuando valutazioni semplici sul compimento dei relativi atti con conseguente rinnovazione dei documenti preparatori ovvero con segnalazione al personale responsabile delle cause ostative al perfezionamento dell'atto complesso.

5. Disimpegnano, anche con la utilizzazione di macchine, mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, in applicazione della normativa vigente, alla specificazione di diritti e indennità dovuti per il compimento di atti, attuata sulla base di moduli, schemi predeterminati od istruzioni ricevute dal personale responsabile.

6. Svolgono ogni altra mansione di carattere esecutivo non specificamente attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

ART. 5.

1. L'esame di concorso per i coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti consta:

a) di una prova scritta di cultura generale;

b) di una prova pratica di dattilografia;

c) di una prova orale su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché su nozioni elementari in materia di notificazioni, di esecuzioni e di protesti cambiari;

d) di una prova facoltativa di informatica.

ART. 6.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione dei coadiutori sono composte da tre impiegati dell'amministrazione, di cui uno con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la

presiede, e due dell'ottava qualifica funzionale, nonché da due ufficiali giudiziari con almeno quindici anni di servizio.

2. Si applicano per il resto le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 7.

1. I coadiutori esercitano le loro attribuzioni sotto la sorveglianza dell'ufficiale giudiziario e, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente in attuazione delle direttive impartite dal capo dell'ufficio.

ART. 8.

1. Le norme del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono abrogate.

ART. 9.

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per esigenze attinenti ai servizi degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari un ufficiale giudiziario, in organico presso un ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti, può essere addetto al Ministero di grazia e giustizia ».

ART. 10.

1. L'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 138. — 1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicurino che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

4. L'ammontare delle somme è attribuito per il cinquanta per cento all'ufficiale giudiziario e per il cinquanta per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.

5. Le quote anzidette sono destinate per il quaranta per cento ai diritti e per il sessanta per cento alle indennità di trasferta.

6. Nelle sedi dove manchi l'aiutante ufficiale giudiziario, il cinquanta per cento ad esso spettante è attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinerà il quaranta per cento ai diritti ed il sessanta per cento alle indennità di trasferta ».

ART. 11.

1. L'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — 1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il tre per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il quattro per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal

fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.

4. Alle spese per le attrezzature degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti si applica la disciplina di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1973, n. 28 ».

ART. 12.

1. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

- a) il diritto di notificazione;
- b) il diritto di esecuzione;
- c) il diritto di protesto cambiario;
- d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere ».

ART. 13.

1. L'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — 1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

- a) per gli atti con destinatari fino a 2: lire 2.800;
- b) per gli atti con destinatari da 3 a 6: lire 7.000;
- c) per gli atti con destinatari oltre 6: lire 12.500 ».

ART. 14.

1. L'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — 1. Per le esecuzioni mobiliari e immobiliari è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 1.000.000: lire 2.600;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire 1.000.000 e fino a lire 5.000.000: lire 4.000;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire 5.000.000 o di valore indeterminabile: lire 6.700 ».

ART. 15.

1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131 e 132-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

ART. 16.

1. L'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 136. — 1. Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti, debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e la indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa l'indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, sono raddoppiati.

2. La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del regi-

stro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale.

3. Se il richiedente non può o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza può essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto, indicando il motivo per cui non è stata scritta e firmata.

4. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 135, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggiore indennità ».

ART. 17

1. L'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 154. — 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

2. Eguale tassa è dovuta dalle parti sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

5. In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero

delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuata in modo virtuale.

6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare ».

ART. 18.

1. L'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — 1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, al netto della tassa di cui all'articolo 154. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari.

2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.

3. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145 ».

ART. 19.

1. L'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — 1. Presso gli uffici unici di corte di appello sono tenute copie degli atti, desunti dal fascicolo personale

esistente presso la cancelleria, concernenti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico, al trattamento economico, ai riscatti di servizio non di ruolo, le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, nonché lo stato di famiglia.

2. In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, il fascicolo contenente le suddette copie è immediatamente trasmesso all'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della corte di appello, nel cui distretto l'ufficiale giudiziario è stato trasferito.

3. I presidenti dei tribunali ed i pretori segnalano mensilmente al presidente della corte di appello le liquidazioni effettuate in favore degli ufficiali giudiziari in servizio presso i rispettivi uffici.

4. Il presidente della corte di appello dispone il controllo da parte dell'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della corte stessa delle liquidazioni e, su segnalazione dello stesso ufficiale giudiziario, dispone la regolarizzazione di eventuali errori contabili.

5. Entro il 15 febbraio di ogni anno i presidenti dei tribunali ed i pretori del distretto inviano al presidente della corte di appello un elenco degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi e dell'eventuale indennità integrativa percepita nell'anno dal personale in servizio nei rispettivi uffici.

6. L'elenco deve essere compilato in conformità di un modello ministeriale.

7. Il presidente della corte di appello fa compilare dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della corte stessa un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto e lo invia al Ministero entro il 15 marzo ».

ART. 20.

1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere, sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventual-

mente sostenute e le indennità di trasferta.

2. Tali somme sono liquidate dalla cancelleria non oltre il giorno 8 del mese successivo all'espletamento degli atti, con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti, autenticato e firmato dal cancelliere.

3. Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli anche sulla base delle iscrizioni nei cronologici dell'ufficiale giudiziario ».

ART. 21.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, può eseguire, fuori dal comune di sua residenza, la notificazione di atti in materia civile ed extragiudiziale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. L'avvocato o il procuratore, che compila la relazione prevista dall'articolo 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è considerato pubblico ufficiale.

ART. 22.

1. L'avvocato o il procuratore legale che intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21 deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine cui il professionista è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato.

2. Ogni notificazione eseguita a mezzo del servizio postale a norma dell'articolo 21 deve essere annotata giornalmente sul registro cronologico.

ART. 23.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 732.030.000 per l'anno 1986, in lire 7.027.626.000 per il 1987 e in lire 7.027.626.000 per il 1988, si provvede mediante l'aumento dei diritti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, così come previsto dagli articoli 13 e 14.